



N 1726/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Concordato preventivo;
rilevabilità d'ufficio della non fattibilità giuridica del piano.

R.G.N. 13286/2012

Cron. 1726

Rep. C.I.

Ud. 17/09/2014


PU

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 13286-2012 proposto da:



file

2014

1528

- ricorrenti -

contro

COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L. IN CONCORDATO

PREVENTIVO [REDACTED] in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED], presso
l'avvocato [REDACTED] che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

[REDACTED]

- *intimata* -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositato il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARIO TAMBURI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'accoglimento del quinto e sesto motivo, rigetto
resto.

[Handwritten signature]

it
[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Costruzioni & Progetti s.r.l. presentò domanda di ammissione al concordato preventivo sulla base di una proposta che prevedeva la suddivisione dei creditori in due distinte classi, l'una comprendente i titolari di crediti prededucibili e privilegiati e l'altra i titolari di crediti chirografari. Nelle classe dei chirografari vennero inclusi i promissari acquirenti di appartamenti che la società aveva in corso di costruzione, ai quali fu riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate in acconto sul prezzo della futura vendita degli immobili.

Il Tribunale di Grosseto, territorialmente competente, ammise la società al concordato.

La proposta, in parte modificata, ottenne poi l'approvazione di creditori che rappresentavano il 74,67% dei crediti ammessi al voto.

I creditori dissenzienti O [redacted] e L [redacted] T [redacted], che avevano venduto a Costruzioni & Progetti il suolo edificatorio senza ottenere l'integrale pagamento del prezzo, avanzarono opposizione, che fu però respinta dal tribunale, il quale, con decreto del 22.7.011, omologò il concordato.

La Corte d'appello di Firenze, con decreto del 16.2.012, ha a sua volta respinto il reclamo proposto da L [redacted] ed O [redacted] T [redacted] contro il provvedimento di omologazione.

La corte territoriale ha rilevato che, come ammesso dagli stessi reclamanti, il concordato sarebbe stato approvato dalla maggioranza dei creditori anche senza il voto favorevole dei promissari acquirenti; che, in ogni caso, almeno sei di costoro avevano manifestato la volontà di recedere dal preliminare ed avevano effettivamente richiesto la restituzione delle somme anticipate; che, d'altro canto, il diritto di credito di ad ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili di coloro che avevano optato per il mantenimento del contratto, ancorché non quantificabile in termini pecuniari, era stato correttamente valutato, ai sensi dell'art. 59 l. fall., in misura corrispondente all'acconto corrisposto sul prezzo della futura vendita; che,

infine, era inammissibile la censura con la quale i T avevano per la prima volta dedotto nella memoria di replica depositata in sede di reclamo, e perciò tardivamente, che il piano concordatario (che prevedeva l'acquisizione delle liquidità necessarie al soddisfacimento degli obblighi assunti con la proposta attraverso il completamento degli appartamenti in costruzione e la loro vendita a terzi, ivi compresi i promissari acquirenti) non era giuridicamente fattibile, in quanto il Tribunale di Grosseto aveva accolto la domanda di risoluzione della compravendita del suolo da essi avanzata contro Costruzioni & Progetti, con la conseguenza che la società, non essendo proprietaria del terreno, non avrebbe potuto procedere al trasferimento in proprietà degli immobili.

Il provvedimento è stato impugnato da O e L T con ricorso straordinario per cassazione affidato a sei motivi, cui Costruzioni & Progetti s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il commissario giudiziale del concordato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente rilevato che i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., decreto della Corte d'appello di Firenze del 4.4.014 che ha dichiarato risolto il concordato per inadempimento della proponente. Non risulta, tuttavia, che la decisione – suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione – sia divenuta definitiva. Permane dunque l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio.

2) Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione svolta da Costruzioni & Progetti di improcedibilità/ inammissibilità del ricorso per nullità della sua notifica, eseguita dal procuratore dei ricorrenti a mezzo del servizio postale, ai sensi della l. n. 53/94, ma senza il rispetto delle forme previste dall'art. 11 della legge medesima.

La costituzione della società controricorrente è valsa, infatti, a sanare la nullità della notificazione eseguita nei suoi confronti, avendo l'atto raggiunto lo scopo al quale era destinato (art. 156 III comma c.p.c.).

I ricorrenti hanno poi provveduto al rituale rinnovo della notifica nei confronti del commissario giudiziale, litisconsorte necessario nel giudizio, entro il termine loro assegnato da questa Corte, a norma dell'art. 291 c.p.c., con ordinanza interlocutoria dell'11.12.013.

3) Con i primi due motivi di ricorso, che sono fra loro strettamente connessi e possono essere congiuntamente esaminati, O■■■■ e L■■■■ T■■■■ lamentano, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, che la corte territoriale si sia limitata a dare atto che il concordato sarebbe stato approvato dalla maggioranza dei creditori anche senza il voto dei promissari acquirenti, senza però considerare che la votazione era invalida in quanto la volontà manifestata dai creditori si era formata in base ad una falsa rappresentazione della realtà economica della proponente. Precisano a tal proposito che l'esclusione dei promissari acquirenti dal novero dei creditori avrebbe comportato un minor ammontare della massa passiva e che pertanto il concordato avrebbe potuto assicurare riparti maggiori e più consistenti, ovvero non essere votato dagli altri creditori, che avrebbero potuto ritenere più conveniente il fallimento.

I motivi non meritano accoglimento.

Ciò che vale a connotare la natura decettiva della domanda di concordato (ed a determinarne, pertanto, l'inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all'art. 161 I comma lett- a) e b) l.fall.) è, infatti, l'omessa o la falsa rappresentazione dei dati aziendali sui quali si fondano la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, l'analisi e la stima delle attività e la formazione dell'elenco nominativo dei creditori da presentare unitamente al ricorso. Per converso, nessuna valenza decettiva può configurarsi qualora il piano concordatario presenti un'esatta ricognizione di tali dati, che sia comprensiva della completa ricostruzione dei rapporti negoziali dai quali scaturiscono le posizioni creditorie, ivi comprese quelle che siano state, in ipotesi, erroneamente individuate come tali: in tal caso, infatti, la proposta contiene tutte le informazioni necessarie affinché gli altri creditori che ne sono

destinatari possano verificarne la correttezza e l'effettiva convenienza ed esprimere una consapevole e regolare accettazione della stessa.

Ne consegue che, per un verso, non può essere condiviso l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il dedotto deficit informativo deriverebbe dalla mera inclusione fra le passività concordatarie di crediti dei promissari acquirenti in realtà insussistenti e, per l'altro, che la mancata, specifica illustrazione dei fatti rappresentati nella proposta a fondamento della predetta, contestata inclusione, impedisce a questa Corte di verificare se la volontà manifestata dalla maggioranza degli altri creditori costituisca o meno espressione di un consenso informato.

3) Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 59 l. fall, i ricorrenti contestano che i promissari acquirenti potessero essere inclusi, al contempo, fra i creditori di Costruzioni & Progetti in relazione agli acconti versati e fra i debitori in relazione al residuo prezzo da pagare alla stipula del definitivo. Deducono, in particolare, che, in difetto di declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari, gli acconti configuravano legittime entrate della società non soggette a restituzione e che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, il diritto alla consegna ed al trasferimento degli appartamenti promessi in vendita non poteva essere valutato in misura pari agli acconti, ma doveva essere commisurato al maggior valore degli immobili; con la conseguenza che l'onere concordatario sarebbe risultato più gravoso e che la convenienza e la fattibilità economica del piano avrebbero dovuto essere verificate sotto tale diversa prospettiva.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Va intanto considerato che la censura in esso illustrata, con la quale sostanzialmente si rimprovera al giudice del merito di non aver tenuto conto dell'effettiva (e maggiore) entità del passivo concordatario, si pone in palese contraddizione con quelle appena sopra esaminate e respinte, in cui è stata dedotta l'ingiustificata sopravvalutazione dei debiti della proponente.

I ricorrenti, inoltre, non chiariscono se in sede di reclamo essi avessero prospettato

le ragioni di doglianza in esame allo specifico fine di contestare la fattibilità economica del piano o se (come sembra emergere dalla lettura del provvedimento impugnato) si fossero limitati a lamentare l'errata valutazione dell'ammontare dell'attivo e del passivo concordatario: In tale secondo caso, la censura risulterebbe sicuramente inammissibile nella parte in cui introduce per la prima volta in giudizio un nuovo tema di indagine, comportante accertamenti in fatto preclusi nella presente sede di legittimità, mentre resterebbe da domandarsi se ricorra un interesse attuale e concreto del T. a riproporre meramente e semplicemente una serie di questioni che, di per sé stesse, non avrebbero potuto incidere sull'omologazione del concordato, che sarebbe stato approvato anche senza il voto favorevole dei promissari acquirenti.

Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è che il motivo, al pari di quelli che lo precedono, difetta della precisa indicazione tanto dei fatti rappresentati nella proposta quanto degli specifici dati (prezzo degli appartamenti promessi in vendita, entità degli acconti versati dai promissari acquirenti, ammontare del residuo debito di costoro appostato fra l'attivo da realizzare) necessari a verificare sia l'effettiva ricorrenza dell'*error in iudicando* denunciato sia la sua decisività in ordine al giudizio di fattibilità economica del concordato.

4) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che la corte del merito abbia omissis di pronunciare sulla questione concernente la fattibilità giuridica del concordato, ritenendone erroneamente precluso l'esame solo perché era stata tardivamente sollevata.

Il motivo è fondato.

Come è stato chiarito da questa Corte con la sentenza a SS.UU. n. 1521/013, in ogni fase del procedimento di omologazione spetta al giudice il controllo di legalità della proposta e dunque, fra l'altro, l'accertamento della compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di "fattibilità giuridica" del piano. La fattibilità giuridica costituisce pertanto

Imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, comportando l'impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d'ufficio, indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti.

L'accoglimento del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che verificherà la ricorrenza della predetta condizione di fattibilità e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.


Restano assorbiti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano di essere stati condannati al pagamento delle spese in favore del Commissario giudiziale.

P.Q.M.


La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbiti gli altri due motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 17 settembre 2014.

Il cons. est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

29 GEN 2015

IL CANCELLIERE
Alfonso Maddaleni

